

Andrea Favaro

## L'INTELLIGENZA DEL SINGOLO E LA DATIFICAZIONE DELLA CONOSCENZA. LA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA ALLA PROVA DELLA SUSSIDIARIETÀ\*

SOMMARIO: 1. Premessa: regolamentazione della IA nell'ambito unionale. – 2. Il paradigma della 'sussidiarietà'. Cenni storici e problematiche applicative. – 3. Il paradigma della 'sussidiarietà' così come richiamato dal Regolamento EU in materia di AI. – 4. Trattamento dei dati e rapporto (di sussidiarietà) tra (intelligenza del) singolo ed elaborazione (datificata) AI. – 5. Uso innovativo della dimensione regolamentativa. Richiamo alle matrici teoriche moderne del paradigma della sussidiarietà. – 6. Conclusione. Soggetto umano e AI: rapporti di inter-dipendenza e rischi di insufficiente trasparenza.

### 1. *Premessa: regolamentazione della IA nell'ambito unionale*

Come noto, lo scorso dicembre 2023 il Parlamento Europeo ha raggiunto un obiettivo di norma, ad oggi entrato in vigore, con il Consiglio EU circa un progetto di legge, poi divenuto il c.d. (da qui in avanti, per brevità) 'AI Act', finalizzato a garantire un utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale in Europa in termini tali da garantire i diritti fondamentali e la democrazia. Se un tanto risulta(va) essere già un esito non da tutti previsti, il 2 febbraio 2024 gli ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione Europea (Coreper) hanno votato all'unanimità l'ultima bozza di testo loro presentata il 21 gennaio 2024 previa revisione di alcuni elementi rispetto alla versione approvata in dicembre 2023.

Affidando la disamina sulle dimensioni aggiornate del testo, troppo acerbe al momento attuale per poter affinare una adeguata analisi, nonostante l'entrata in vigore già parzial-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

mente nelle more intervenuta, concentriamo l'attenzione in ordine al tema eletto per il contribuuto.

Volgiamo in questi termini definiti la disamina circa il paradigma della 'sussidiarietà' in connessione col tenore di detto accordo/testo e le sue conseguenze non solo teoretiche circa utilizzo e finalizzazione dei dati e loro raccolta e custodia.

Risulta così utile comprendere cosa si debba intendere per 'sussidiarietà'.

Il termine, ripreso in ambito unionale sin dal principio dei passi istituzionali utili a dar corpo a detto ordinamento-ir-cocervo, presenta matrici extra-giuridiche che rinvergono la propria origine nel sapere teologico-cristiano cattolico contemporaneo.

## 2. *Il paradigma della 'sussidiarietà'. Cenni storici e problematiche applicative*

La sussidiarietà ha avuto origine in un contesto storico ordinamentale ben definito, finanche veicolato da un orizzonte comparativo peculiare che ha fatto scaturire detto paradigma a guisa di 'reazione', *rectius* 'difesa' di un ordinamento in seno ad altri ordinamenti giuridici.

Taluno, e in questa sede di aderisce a detto insegnamento, ha invero teorizzato che si tratti di un neologismo moderno che emerge per la prima volta in termini pubblici scritti in seno a un documento istituzionale, ovvero nella Enciclica *Re-rum Novarum* che il Pontefice Leone XIII aveva pubblicato nel 1891.

Al n. 28 del testo si legge:

*«Non civem, [...], non familiam absorberi a republica rectum est: suam utrique facultatem agendi cum libertate permittere aequum est, quantum incolumi bono communi et sine cuiusquam iniuria potest»* – 'non è giusto [...] che il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo Stato; è giusto, invece, che si la-

sci all'uno e all'altra tanta indipendenza di operare quanta se ne può, salvo il bene comune e gli altri diritti<sup>1</sup>.

Partendo da una analisi prettamente lessicale possiamo vedere come il termine sussidiarietà derivi così dal sostantivo della lingua latina *'subsidium'* (invero presente solo due volte all'interno della citata Enciclica), a sua volta figlio dal verbo *'subsidere'*, che in epoca romana esprimeva il concetto di 'fermarsi o sedere' e nel linguaggio militare indicava le 'truppe di riserve', più precisamente i triari, lancieri veterani pronti ad entrare in battaglia nei momenti critici.

Il *Catechismo della Chiesa cattolica*, nel paragrafo in cui si parla della 'sussidiarietà' (n. 1883), dopo aver specificato che lo stato deve lavorare per il bene comune, viene rilevato che se

«la socializzazione presenta anche dei pericoli», di conseguenza «Un intervento troppo spinto dello Stato può minacciare la libertà e le iniziative personali. La dottrina della Chiesa ha elaborato il principio detto di *sussidiarietà*. Secondo tale principio, «una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali in vista del bene comune»».

Volendo per brevi cenni 'trasmettere' l'ambito a quello unionale, deve essere rammentata almeno la storica sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, detta anche *'Van Gend and Loos'* dal nome della società che aveva proposto in via pregiudiziale la causa, in virtù della quale i giudici della Corte hanno stabilito che l'ordinamento comunitario «riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini», in un contesto 'comunitario', appunto perché «la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo

---

<sup>1</sup> Significativamente il paragrafo costituisce l'incipit del Cap. II del documento rubricato *Norme e limiti del diritto d'intervento (Litterae encyclicae Rerum novarum - Sanctissimi D.N. Leonis Papae XIII)*.

del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani»<sup>2</sup>.

Se nella prospettiva filosofico-giuridica propria del paradigma sussidiario si evita il rischio, meramente più che potenziale, tutto avviluppato alla modernità giuridica, del cittadino privo di ruolo 'attivo', l'elezione poziore svolta dal diritto unionale avrebbe l'evidente obiettivo di distanziare il presente dallo schema dei diritti *ottriat*, elargiti dal sovrano di turno per concessione volontaria (nemmeno necessitata), secondo il paradigma bipolare di relazione tra soggetti giuridici (volendo anche recuperare la superata dicotomia pubblico-privato).

La sussidiarietà, quindi, non introduce soltanto delle novità di tipo 'allocativo' sulla verticale delle competenze, in quanto rimette in primo piano dei problemi che sono radicali anche per la stessa soggettività del singolo. Un tanto rileva in particolar modo, quantomeno dal punto di vista teorico, in seno al trattamento dei dati (e i soggetti deputati al medesimo incumbente) in uno con la evoluzione dell'intelligenza artificiale e sua regolamentazione EU.

Il c.d. paradigma bipolare suddito/sovrano rimane semplicemente vincolato all'esercizio del potere di gestione dei dati che nell'atto regolamentativo EU si è detto essere informato al paradigma della sussidiarietà, ove i sudditi che sono più numerosi dei sovrani, hanno financo la possibilità di innalzarsi ad invocare la giustificazione del tirannicidio (già indicata da Tommaso d'Aquino e poi elaborata dalla Seconda Scolastica) ma la ricerca politico-giuridica è comunque concentrata sulle ragioni per le quali il sovrano poteva qualificare (se stesso) tale.

---

<sup>2</sup> Cfr. la *Raccolta della Giurisprudenza della Corte*, c. 26/62, 1963, p. 23 Sentenza della Corte del 5 febbraio 1963, *NV Algemene Transport – en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte*, Domanda di pronuncia pregiudiziale: *Tariefcommissie – Paesi Bassi*, c. 26/62, ECLI identifier: ECLI:EU:C:1963:1.

### 3. *Il paradigma della 'sussidiarietà' così come richiamato dal Regolamento EU in materia di AI*

Il regolamento EU presenta significativamente al Par. 2<sup>3</sup> la rubrica *Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità*.

Utile evidenziare nella presente disamina l'elezione del legislatore comunitario della assunzione cognitiva, invero obbligata in seno alla dimensione ircocervica della EU, di come

«Taluni Stati membri stanno già prendendo in considerazione l'adozione di regole nazionali destinate ad assicurare che l'IA sia sicura e venga sviluppata e utilizzata nel rispetto dei diritti fondamentali. È probabile che ciò determini due problemi principali: i) una frammentazione del mercato interno su elementi essenziali concernenti in particolare i requisiti dei prodotti e dei servizi di IA, la loro commercializzazione, il loro utilizzo, la responsabilità e il controllo da parte delle autorità pubbliche; ii) la riduzione sostanziale della certezza del diritto tanto per i fornitori quanto per gli utenti dei sistemi di IA in merito alle modalità secondo cui le regole nuove e quelle esistenti si applicheranno a tali sistemi nell'Unione».

Per evitare tali problematiche (di natura ipotetica) la EU propone «l'armonizzazione della legislazione a livello UE».

Un tanto sempre nel rispetto del paradigma della 'sussidiarietà' che lo stesso testo, difatti, riconosce qualche perno della regolamentazione AI comunitaria.

Il presupposto, difatti, è il rilievo per il quale «gli obiettivi della presente proposta non possano essere conseguiti in maniera efficace dai singoli Stati membri»; e ancora: «Gli approcci nazionali destinati ad affrontare tali problemi creerebbero soltanto incertezza e ostacoli ulteriori e rallenterebbero l'adozione dell'IA da parte del mercato».

A rigor di logica tali rilievi potrebbero essere affidati a petizioni di principio, vista l'assenza di motivazione da un lato e, dall'altro, l'implicita visione di un euro-centrismo che con-

---

<sup>3</sup> Rinvenibile all'indirizzo internet <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>.

sente di segnalare l'*alert* in ordine ad un auto-assolvimento di incombente.

Finanche il Considerando (87) del Regolamento collegato torna sul paradigma esprimendosi come segue:

«Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

Il 'quadro normativo' si spinge inevitabilmente all'interno del pendolo mai statico tra sussidiarietà e sovranità e l'emergenza del trattamento dei dati focalizza la questione in termini del tutto moderni.

#### 4. *Trattamento dei dati e rapporto (di sussidiarietà) tra (intelligenza del) singolo ed elaborazione AI*

Il conflitto tra sovranità e sussidiarietà nel campo delle Nuove Tecnologie si fa sempre più evidente essendo tutto innervato sulla (scarsa, per quanto concerne la dimensione diacronica presente) capacità degli ordinamenti (specie quelli che risorse limitate, ovvero il novero esaustivo degli stessi per definizione) di intercettare regolamentazioni idonee.

Dopo i mesi appena successivi la diffusione dei primi strumenti di c.d. 'IA generativa', quando a dominare era il timore del cosiddetto 'effetto sostituzione', sta crescendo la consapevolezza del fatto che l'IA può essere usata come uno strumento che aiuta l'intelligenza umana a realizzare cose che non saprebbe svolgere da sola.

Oltre all'inevitabile funzione sostitutiva in alcuni ambiti, si sta diffondendo anche una dimensione sussidiaria dell'IA, utilizzata cioè a *subsidium* dell'intelligenza umana.

Una dimensione sussidiaria che può consentire finanche all'intelligenza umana e artificiale non solo di convivere, ma anche di svilupparsi insieme, salvo sempre l'incidenza non conoscibile oggi della c.d. pigrizia mentale propria del soggetto 'sussidiato'.

L'ambito è implementato nella sua dimensione di rilievo se viene ad assumersi propriamente il ruolo precipuo della c.d. 'IA generativa'. L'elemento che permette di differenziare la c.d. 'IA generativa' dalle forme più tradizionali di AI è la sua capacità di generare nuovi contenuti (o *output*) sulla base di determinati *input* (detto *prompt*) grazie a tecnologie chiamate *Large Language Models (LLMs)*. Il singolo garantisce l'*input* e i *LLMs* generano l'*output*. In questa 'trasmissione/condivisione' di 'dati/risultati' è da riconoscere una dimensione di complementarietà.

Nell'ambito dell'IA generativa, dunque, l'intelligenza umana sarà sempre più stimolata nella creazione di *input* adeguate, oltre alla dimensione nel processo di generazione dell'*output*.

Se si ritiene, come è atto svolgere fino al momento presente, che la qualità dell'*output* è in netta connessione eziologica con la qualità dell'*input*, il ruolo umano nell'utilizzo dell'IA generativa rimane di più decisivo.

Un tanto è in relazione ai limiti palesati ad oggi da queste tecnologie.

Fornire il giusto *input* richiede chiarezza del risultato che si vuole ottenere – non tanto nel contenuto, motivo per cui si usa l'IA, quanto nella direzione – e una certa creatività. A volte sono piccole sfumature che determinano la qualità del contenuto finale.

Seppur apparentemente sottotraccia, si ritiene doveroso rilevare dunque un legame tra paradigma sussidiario e IA, sia in termini di funzione – l'IA come *subsidiium* all'intelligenza umana – sia in termini di competenze richieste per un suo efficace utilizzo.

Insieme alle diverse dimensioni dell'IA che stanno suscitando l'interesse di molti, quella sussidiaria è sicuramente meritevole di attenzione e approfondimento.

Disamina tentata nella presente sede anche in ordine a ipotesi di riscontro al rilievo palesato da fonti autorevoli circa dimensione dinamica della evoluzione (anche tecnologica) che giocoforza evidenzia, finanche *a priori*, l'insufficienza di qualsivoglia dimensione regolamentativa statico-moderna.

L'acume (parrebbe profetico) palesato dall'intellettuale polacco Stanislaw Lem insegna:

«L'evoluzione non è un giocatore pronto a riconoscere la propria sconfitta, non è come un avversario il quale o supera l'ostacolo o muore, o come un missile duro che può solo schiantarsi su un muro o attraversarlo. Piuttosto, è simile a un fiume che evita gli ostacoli cambiando la direzione del suo corso. E così come non ci sono sulla terra due fiumi con un corso e una forma del loro letto perfettamente analoghi, probabilmente allo stesso modo nel cosmo non vi sono due fiumi (o alberi) evolutivi totalmente identici»<sup>4</sup>.

Non abbiamo contezza della consapevolezza (eventuale) di detto magistero in seno ai luoghi decisionali unionali ma è di rilievo oggettivo l'iter regolamentativo assunto in dette sedi. Come noto il Consiglio Europeo ha approvato il 9 marzo 2021 una c.d. 'bussola strategica'<sup>5</sup> che giunge in un momento storico particolarmente complesso nel cui alveo non è nemmeno escluso intravedere un ritorno 'bellico' in cui gli attori statuali (e non) fruiscono di strategie ibride, attacchi informativi, diffusione di informazioni 'plurali' e, l'un contro l'altra armate, campagne elettorali, ipotesi di interferenza diretta nelle elezioni e nei processi politici, coercizione economica e strumentalizzazione dei flussi migratori irregolari.

---

<sup>4</sup> S. LEM, *Summa technologiae* (1964), trad.it. di L. MARINELLI, *Summa technologiae. Scritti sul futuro*, Roma, 2023, p. 97.

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (rinvenibile all'indirizzo internet <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0118>).

5. *Uso innovativo della dimensione regolamentativa. Richiamo alle matrici teoriche moderne del paradigma della sussidiarietà*

A questo si aggiunge il crescente uso peculiarmente innovativo (a tacer d'altro) del diritto per ottenere risultati politici in ordinamenti democratico-liberali che si ritenevano estranei a pericoli di tenuta della loro dimensione solo fino a pochi lustri or sono. Ecco che evoluzione, dinamicità-drammaticità e paradigmi classici interagiscono tra loro come probabilmente non si poteva nemmeno prevedere qualche lustro or sono.

Dimensione classica che è da riconoscere proprio nella disamina pre-novecentesca dell'impianto sussidiario.

L'attenzione è volta al clarissimo contributo del gesuita Taparelli d'Azeglio nel momento in cui il medesimo per i tipi della Civiltà Cattolica sviluppa una disamina sui «Gradi di subordinazione fra società diverse, ossia diritto ipotattico»<sup>6</sup>, ove l'Autore svolge una dottrina che «riguarda generalmente tutta la teoria del diritto di società subordinate che fanno parte di altra maggior società, ove cercano riunite un ben comune» (§ 685).

Infatti, «ogni gran società è composta non solo d'individui, ma anche di altre società minori (le diremo consorzi), le quali hanno dei dritti loro propri» (§ 686). Oggi noi parleremmo, volendo finanche recuperare la dizione non felicissima dell'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana del 1947, di «formazioni sociali nelle quali gli individui svolgono la loro personalità».

Resta tuttavia interessante osservare che la titolarità dei diritti viene riconosciuta non solamente ai singoli, ma alle società intermedie stesse, di modo che non si tratta solo di diritti individuali che completano o sviluppano la personalità dei soggetti, ma di veri e propri diritti collettivi, o di colletti-

---

<sup>6</sup> L.T. D'AZEGLIO, *Saggio teoretico di Diritto naturale appoggiato sul fatto*, Civiltà Cattolica, Roma, 1855, in specie osservazioni sviluppate nel Capo VI della Dissertazione III.

vità distinte dagli individui stessi, dotate di propria personalità giuridica.

In questi termini il Taparelli d'Azeglio prosegue:

«Il fatto che dappertutto osserviamo della subordinazione di varie società (che chiameremo associazione ipotattica) ci presenta a prima vista una conseguenza notevole: se ogni maggior società è composta di consorzii, e se questi consorzii sono qualche cosa, ossia hanno un essere; questo essere è diverso dall'essere della maggiore, altrimenti non vi avrebbe alcuna differenza fra la società composta di consorzii e la società composta d'individui; eppure chi non vede altro essere una moltitudine di due mila uomini, altro una legione composta di 20 centurie? [...] Nelle centurie voi ravvisate una unità propria e una propria organizzazione, tendente bensì ad ottener vie meglio il fine comune, ma fondante a tal fine appunto, un sistema da sé. [...] Dunque ogni consorzio ha un essere suo proprio» (§ 688).

Questi consorzi o società minori sono dunque reali, dotati di un essere distinto da quello della società maggiore o più vasta nella quale si innestano: principio unificante, organizzazione e fine sono affatto propri, e dunque sono un sistema da sé. Queste società intermedie non ricevono l'essere dalla società maggiore o statale, ma lo hanno da sé: in questo senso, l'Autore riconosce che non esistono solo gli individui, ma anche le collettività, il che è tanto più interessante in quanto la cultura giuridica ottocentesca 'ufficiale', imbevuta delle dottrine del *Code Civil* napoleonico, individualistico e borghese, emarginava il loro ruolo, che voleva ridotto a mera sopravvivenza storica e residuo della situazione di diritto intermedio.

L'Autore non si mostra interessato a risolvere una questione speculativa, quale l'antiorità della più vasta società ai consorzii, o viceversa, affermando che accade ora l'uno or l'altro fenomeno: quel che gli interessa è il fatto in sé, ossia che ogni vasta società è organizzata in consorzii.

Di più, il consorzio nasce dalla necessità di tutela dei beni 'più vicini', che sarebbero meno facilmente difendibili da una posizione più esterna.

È qui che troviamo la radice stessa del principio di sussidiarietà, come notiamo nella stessa espressione usata:

«Potrà il consorzio avere una esistenza posteriore o anteriore alla società, giacchè talor accade che la divisione si forma nell'intero, talora che l'intero si compone di elementi prima separati; e l'un modo e l'altro viene dalla natura adoperato così nel morale come nell'ordine fisico: ma una vasta società non organizzata in corpi diversi (in consorzii), questo non si vede giammai. (§ 690). [...] Dunque per la materiale divisione di spazio, tempo, capacità ecc. gli uomini debbono necessariamente aggrupparsi in vari consorzii quando la società è vasta; e per la limitata forza di mente e di corpo in chi tiene l'autorità suprema, è necessità che ogni consorzio abbia della propria autorità particolare un particolar possessore ed amministratore, che conoscer possa i bisogni individuali dei suoi, e applicarvi al sussidio le forze del consorzio» (§ 691).

Qui il concetto di sussidio ci riporta all'origine etimologica del principio di sussidiarietà, quella del linguaggio militare: infatti le truppe sussidiarie o ausiliarie portavano aiuto dove l'esercito nella sua interezza non poteva sprigionare tutta la sua efficacia. In questi termini possiamo 'aumentare' il portato in virtù dell'apporto (sia scusato il 'gioco' dei termini appositamente connessi) della dimensione della AI.

In sunto, si tratta dei bisogni individuali che rischierebbero la non piena tutela se lasciati alla società nella sua interezza: il singolo e la sua utilità rimane dunque il fine dei consorzi (anche nella condivisione di sforzi tra umano e tecnologico).

«Quindi apparisce essere necessità di natura la divisione organica delle grandi società in società minori: e collo stesso raziocinio si potrà dimostrare che se i consorzii minori ancora contenessero tal numero di socii, che superasse coi bisogni da soddisfare le forze di un solo provveditore, dovrebbero anch'essi suddividersi in altri gruppi viepiù decrescenti finchè si giunga ad un gruppo sì limitato che possano i suoi bisogni da una sola intelligenza totalmente conoscersi, e agevolmente provvedersi di quegli esterni sussidi a cui la società umana è destinata» (§ 692).

‘Esterni sussidi’ oggi palesati dall’apporto tecnologico.

Il modello organicistico è qui chiaramente espresso nella forma dell’unità della società vista appunto come un dato di natura: i gruppi minori sono dati dalla necessità di provvedere più agevolmente ai bisogni dei singoli con adatti sussidi.

«A ciascun de’ consorzi e gruppi subordinati, come voi ben vedete, dobbiamo applicare tutto ciò che della società genericamente abbiamo detto, giacchè ciascuno di essi è una, piccola sì, ma vera società. Ciascuno, dunque, ha il suo fine, l’autorità, l’operare; ciascuno può essere or naturale, or volontario, or doveroso; ciascuno considerato da sé sarebbe indipendente naturalmente, ma nella società divenendo parte di un maggior tutto perde la indipendenza sua propria e partecipa della libertà sociale... insomma ciascun consorzio è società detto questo, è detto tutto (§ 693). Fin qui abbiamo spiegata la prima idea di associazione ipotattica la cui natura può ormai esprimersi in forma di general principio dicendo che ogni associazione è composta, per necessità di natura d’altre società minori. Potrebbe taluno domandare che intendo per grande società, e qual numero si ricerchi a pretendere tal titolo [...]: grande è quella società la cui amministrazione supera le forze di una sola mente ordinatrice. Dal che scende una legge universale, principio di tutto il dritto ipotattico, nata dalla essenza di queste relazioni. Ogni consorzio dee conservare la propria unità in modo da non perdere la unità del tutto: ed ogni società maggiore provvedere alla unità del tutto, senza distruggere la unità dei consorzi».

Senza «distruggere unità e molteplicità».

In virtù di detto monito, si tratta di volgere ai cenni conclusivi, finanche interlocutori, la presente disamina e quindi al verificare nel momento presente in quali termini tale insegnamento possa essere veicolato nel rapporto regolamentativo della AI una volta che abbiamo assunto dall’intervento della stessa una dimensione relazionale improntata al paradigma della sussidiarietà tra soggetto umano (singolo più volte richiamato dal Taparelli d’Azeglio) e soggettività ‘intelligente’.

Riemerge qui il testo unionale fino al momento attuale vergato (in attesa di potenziale sua revisione) per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, già richiamato *supra*.

E in questo alveo il paradigma della sussidiarietà tra umano e tecnologico consente di poter richiamare la vigile attenzione degli studiosi sulla dimensione inevitabilmente procutiana (se non informata al paradigma della sussidiarietà) del c.d. 'autoritarismo digitale'<sup>7</sup>.

## 6. *Conclusion. Soggetto umano e AI: rapporti di interdipendenza e rischi di insufficiente trasparenza*

Se il soggetto/oggetto (tecnologico) atto a dar sussidiariamente 'seguito/evoluzione' del soggetto (umano) ne determina l'identità, così come il paradigma sussidiario inverato nell'ambito giuridico-politico ha garantito (finora) debita applicazione, in ambito tecnologico l'input ad assumere una connessione umano-digitale potrebbe far paventare scenari di controllo di pervasività dell'elemento (o, *rectius*, degli elementi) di potere.

Un tanto per il fatto che il rapporto di sussidiarietà tra soggetto e tecnologia non è dato pre-comprendere quanto (e come), una volta strutturata la relazione, possa essere restituito alla radice della autonomia del soggetto (umano). Come è stato già paventato da Stanislaw Lem la relazione di condivisione di dati potrebbe limitare l'agire umano in termini irreversibili e non garantisti per il singolo (essere umano). Non risulta adeguato richiamare i presupposti e le finalità della dimensione del 'banale' ben descritte da Hannah Arendt<sup>8</sup>, ma emerge come evidente l'attualità dell'*alert* kierkegaardiano del passaggio del comando (dei dati) dal capitano della nave al mozzo, (in virtù della disponibilità del mezzo comunicativo in capo a

---

<sup>7</sup> Cfr. le note di perplessità richiamate da G. DOSI, *Unbridled liberalism and a pandemic: at a crossroads between techno authoritarianism and a new social order*, in *CEPAL Review*, 2020, n. 132, pp. 171-179.

<sup>8</sup> H. ARENDT, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, New York, 1963.

questo) potranno definire ‘grave’, giustificherà analoghi divieti, limiti, censure. Esercitato, *rectius* ‘costantemente espresso’ il (comando del) potere, questo diventa ‘assente’, anzi, come è stato riconosciuto «non è la costrizione, bensì l’automatismo della consuetudine a incrementare la [...] efficacia»<sup>9</sup> del potere, poiché «un potere assoluto sarebbe quello che non appare mai, che non fa mai riferimento a se stesso, anzi si fonde del tutto con l’ovvio. *Il potere risplende mediante l’assenza*»<sup>10</sup>.

Dopo aver rivolto l’attenzione alla dimensione classico-genetica del paradigma della sussidiarietà al fine di poter fornire gli elementi di salvaguardia per una sua adeguata immissione del rapporto regolamentativo della AI in Europa, risulta ad ogni modo utile evitare l’immaginare facili orizzonti applicativi anche solo per il fatto per il quale il rapporto tra soggetti noti e elementi ignoti è troppo ampio per poter essere anche solo in ipotesi ‘compreso’.

Il tema pare seriamente ‘posto’, ma purtroppo si appalesa inevitabilmente ‘imposto’ al discernere del teorico giurista in base all’elemento fattuale per il quale il governante di turno è il soggetto abilitato a decifrare quando l’esperienza possa incunarsi entro il binario anodino del rapporto di sussidiarietà pre-determinato e, così, privo proprio di quella natura dinamica che il paradigma pretende per poter permanere nella sua identità. Anche qui, senza giovenalesche satire, torna imperituro il quesito ‘*quis custodiet ipsos custodes?*’ La risposta alla *quaestio* anche nell’esperienza che stiamo attraversando come entro un tunnel privo, ancora, di luce al termine, è aporetica, senza dubbio alcuno, e quindi non sufficiente.

Come, però, è stato fecondamente dedotto

«la trasparenza e il potere mal si accordano. Il potere si ammantava volentieri del segreto. La prassi dell’arcano è una delle tecniche del potere. La trasparenza elimina le sfere arcane del potere. La trasparenza reciproca, però, può realizzarsi solo at-

---

<sup>9</sup> B.-CH. HAN, *Was ist Macht?* (2005), trad. it. di S. BUTTAZZI, *Che cos’è il potere*, Milano, 2019, p. 60.

<sup>10</sup> *Ibidem* (corsivo dell’Autore).

traverso la sorveglianza continua, che assume una forma sempre più eccessiva»<sup>11</sup>.

e come è utile ricordare, anche in questa sede, come già svolto altrove che

«il popolo deve avere fiducia nei suoi governanti; se ha fiducia, accorda loro una libertà di azione senza sentire bisogno di consultazioni, monitoraggi e supervisioni costanti. Se non godesse di questa autonomia, il governante non potrebbe mai fare una mossa»<sup>12</sup>.

La sussidiarietà in termini né orizzontali né verticali potrebbe invero dar conto del (desiderio di) rapporto relazionale tra soggetto umano automo e le c.d. 'macchine' una volta che la stessa venisse per essere pre-determinata dal governante di turno. Non vi sarebbe nemmeno ipotetica soluzione di fornitura di dati e il paradigma classico potrebbe palesarsi solo come 'foglia di fico' dell'esercizio del potere.

Se la complessità non solo giuridica che emerge dall'utilizzo della AI è oramai evidente, si deve puntare ad un percorso di valorizzazione non della forza, ma del pensiero finalizzato nemmeno a 'controllare', quando a 'collaborare' e così verificare il mondo dei dati materiali in termini tali che risultano non possibili/utili alla mente umana<sup>13</sup>.

Anche in questi termini si gioca, all'ora come ora, la scommessa della sussidiarietà.

---

<sup>11</sup> B.-CH. HAN, *The Transparency Society* (2015), trad. it. di F. BUONGIORNO, *La società della trasparenza*, Milano, 2017, p. 79.

<sup>12</sup> R. SENNETT, *Respect in a world of inequality* (2003), trad. it. di G. TURNATURI, *Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali*, Bologna, 2004, pp. 125-126. Sul tema delle origini del rapporto tra suddito e sovrano nell'egida della fiducia (inaugurata autentica o, *rectius*, già data quale 'scontata', ma priva invero di sconto alcuno), ci permettiamo di rinviare ad A. FAVARO, *Giovanni Pontano. Obedientia cum prudentia. Radici filosofiche dello Stato moderno*, Roma, 2020, in specie Cap. III: *L'obbedienza cosciente nel vir prudens. Libertas et iustitia garanti dell'autorità* (pp. 83-104).

<sup>13</sup> Vedasi nuovamente il profetico S. LEM, *Summa technologiae*, cit., p. 77.

**ANDREA FAVARO, L'Intelligenza del singolo e la Datificazione della conoscenza. La regolamentazione europea alla prova della sussidiarietà**

Svolta una breve premessa sulla regolamentazione della IA secondo l'Unione Europea ('AI Act') e richiamato il tenore del paradigma della sussidiarietà, con richiamo alla sua matrice storica e culturale, l'Autore verifica come lo stesso paradigma sia stato inserito nell'AI Act. Concentra quindi la disamina sul concetto di 'dato' e sul rapporto che sussiste tra il singolo soggetto e le problematiche di evoluzione tecnologica. Nella parte finale del contributo l'Autore cerca di riconoscere il paradigma della sussidiarietà in ordine all'uso innovativo della dimensione regolamentativa.

**Parole chiave:** sussidiarietà, AI Act, legislazione, Datificazione.

**ANDREA FAVARO, The Intelligence of the Individual and the Datafication of Knowledge. Putting European Regulation to the Test of Subsidiarity**

Following a brief introduction to the regulation of artificial intelligence according to the European Union ('AI Act') and a review of the substance of the subsidiarity principle, including its historical and cultural origins, the Author examines how this very paradigm has been incorporated into the AI Act. The analysis subsequently focuses on the concept of 'data' and the relationship between the individual and the challenges posed by technological evolution. In the final part of the Article, the Author attempts to identify the subsidiarity paradigm in the context of the innovative use of the regulatory framework.

**Key words:** subsidiarity, AI Act, legislation, Datafication.